

ORDINANZA
ISOLA BERGEGGI



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 101 /2012

"Misure per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale"

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Savona

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 marzo 2012 con il quale sono state impartite misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale per una fascia di mare estesa due miglia marine dal perimetro esterno dei parchi e delle aree protette nazionali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 7 maggio 2007 con il quale è stata istituita l'Area Marina protetta denominata Isola di Bergeggi;

VISTO il dp n. 28629 in data 27 marzo 2012 del 2° Reparto Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto: "Direttive sulle modalità di applicazione del Decreto Interministeriale in data 2 marzo 2012 – Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";

VISTA la lettera circolare n. 16130 in data 30.4.2012, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito l'assenso del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ritenuto necessario rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza della navigazione finora garantiti, anche al fine di evitare attraverso ogni opportuna indicazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, fenomeni di eccessiva concentrazione di elevati livelli di traffico in limitati tratti di mare;

VISTO il dp n. 10.01/0039801 in data 30.04.2012, "Articolo 1 del decreto interministeriale 2 marzo 2012, n. 79" del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

CONSIDERATO che nella fascia di mare ricompresa fra il perimetro esterno dell' "Area marina protetta denominata Isola di Bergeggi" e le due miglia marine (di seguito definita, per brevità, "area di rispetto") ricadono le banchine e i terminal petroliferi del porto di Vado Ligure;

CONSIDERATO, inoltre, che nell' "area di rispetto" come sopra individuata è ubicato anche il settore di avvicinamento in sicurezza delle unità dirette al campo boe Sarpom;

VISTO l'esito della riunione tenutasi in data 11 aprile 2011 presso la Capitaneria di Porto di Savona nella quale è stato ribadito dal Capo Pilota della locale Corporazione la necessità di disporre di idonea area di manovra per le unità dirette al Campo Boe Sarpom;

RITENUTO pertanto necessario disporre, per l'area di rispetto in questione, limiti di distanza differenti allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e l'accesso e l'uscita dall'ambito portuale di Vado Ligure, così contemperando le esigenze ambientali e quelle tecnico-operative preordinate alle predette manovre

VISTO il fg 04043 in data 22 maggio 2012 con il quale viene espresso il parere tecnico preventivo dell'Istituto Idrografico della Marina giusto dispaccio n. 084929/II del 10 Dicembre 2001 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;

VISTA l'ordinanza n.119 in data 29 ottobre 2008 della Capitaneria di Porto di Savona: "Disposizioni concernenti l'individuazione di aree a destinazione specifica nelle acque antistanti il porto di Savona-Vado Ligure";

VISTA l'ordinanza n. 9 in data 27 aprile 2010 della Capitaneria di Porto di Savona: "Disciplina in materia di tutela ambientale marino e costiero";

VISTI gli articoli 17, 62, 81 e 83 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine, le unità mercantili destinate al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tsl dirette al porto di Savona-Vado Ligure potranno transitare nella fascia di mare che si estende a nord della linea congiungente il punto di coordinate Lat. 44° 13' 800 Nord , Long. 008° 30' 200 Est (European Datum) e la Punta di Bergeggi, procedendo direttamente all'accosto assegnato.
Restano in vigore le disposizioni di cui all'ordinanza n. 119/2008, citata in premessa, che disciplina i punti di fonda nella rada di Savona -Vado Ligure.

Articolo 2

Qualora, per particolari situazioni che potessero mettere a repentaglio la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare, i comandanti delle navi mercantili destinate al

trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tsl si dovessero trovare nella necessità di attraversare, sostare e/o dare fonda nella fascia di mare richiamata nel precedente art. 1, i comandanti stessi devono:

- a) informare- tempestivamente e senza indugio - specificando la natura dell'esigenza - la Capitaneria di Porto di Savona, la quale verificherà a posteriori il ricorrere dei presupposti che hanno causato tale necessità;
- b) adottare tutte le azioni atte a tutelare l'ambiente e l'habitat marino anche attraverso il ricorso all'assistenza di rimorchiatori in numero congruo alla problematica in atto.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni impartite con la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante inserimento nella pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/savona nonché tramite opportuna diffusione sugli organi di informazione.

I contravventori alla presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e articoli 8 e 9 del D.lvo 6 novembre 2007 n. 202 oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno derivare dalle loro azioni.

Savona, 01 GIU. 2012

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Enrico MORETTI

Publicato in data 01 GIU. 2012
mediante inserimento nel sito web
istituzionale

SEZIONE VTS

A tutti i Supervisor/Operatori VTS

Si informano i Supervisor/Operatori VTS che in data 01 giugno 2012 è entrata in vigore l'Ordinanza n°101/2012 che, in relazione al cosiddetto "DECRETO SALVACOSTE" citato nelle premesse della stessa Ordinanza, stabilisce l'obbligo di transito per le unità superiori alle 500 tsl dirette al porto di Savona-Vado Ligure nella fascia di mare a nord della linea congiungente il punto di coordinate $44^{\circ}13.800' N - 008^{\circ}30.200' E$ e la Punta di Bergeggi.

Ciò premesso, si ritiene utile elaborare un messaggio standard da notificare alle unità navali all'ingresso nell'area VTSL di Savona:

INSTRUCTION

THERE IS A FORBIDDEN AREA 2 MILES AROUND MARINE PROTECTED PARK OF BERGEGGI'S ISLAND.

(Solo per le unità dirette all'area portuale di Savona-Vado Ligure)

**TO APPROACH IN SAVONA-VADO LIGURE HARBOUR YOU MUST TRANSIT
NORTHSIDE OF POSITION $44^{\circ}13.8' N - 008^{\circ}30.2' E$.**

PLEASE, KEEP SHARP LOOKOUT.

CCO G. Ferrero

IL CAPO SEZIONE VTS

G.C. (CP) *P. FERRERO*

AICARD